Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 24 aprile 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **167**.

Dichiarazione di ente ospedaliero del « Pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti », con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 28 gennaio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, il complesso ospedaliero denominato « Pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti » di Roma, comprendente gli ospedali S. Filippo, S. Eugenio, S. Giacomo, S. Spirito, S. Camillo, S. Giovanni e Policlinico, è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità del regio decreto 24 maggio 1896, n. 196, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54, della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ente denominato « Pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti », con sede in Roma, di cui alle premesse, comprendente gli ospedali S. Filippo, S. Eugenio, S. Giacomo, S. Spirito, S. Camillo, S. Giovanni e Policlinico, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio provinciale di Roma;

un membro eletto dal consiglio comunale di Roma;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 febbraio 1965, n. 125.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 181. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **168.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, con sede in Roma, ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 168. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dai signori marchesi Alessandro Ferrajoli, Francesca Ferrajoli, Maria Navone ved. Ferrajoli e Marianna Ferrajoli, l'appezzamento di terreno, in agro di Albano (Roma), località « Roccolo », della superficie complessiva di mq. 4150, distinto in catasto con il mappale n. 358/b del foglio n. 8, alle condizioni ed agli effetti specificati nell'atto pubblico di compravendita per notar Mario Pulcini, repertorio n. 31915, raccolta n. 11233, del 21 aprile 1959.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 180. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1970, n. **169.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad acquistare un terreno.

N. 169. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa viene autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 5.000.000, un appezzamento di terreno di proprietà del signor Filippo De Paoli, della superficie di mq. 1340, sito in Varese Ligure distinto al catasto terreni al foglio 55 mappale 206 sub. b.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 171. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1970, n. **170.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione prof. Giuseppe Ciardi », con sede in Roma.

N. 170. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione prof. Giuseppe Ciardi », con sede in Roma. La fondazione viene sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 182. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Trasferimento dell'abitato della frazione Succiso del comune di Ramiseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, art. 6;

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1967, n. 201, con il quale, l'abitato di Succiso, frazione del comune di Ramiseto, in provincia di Reggio Emilia, è stato incluso tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, a' sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445;

Ritenuto che, in dipendenza dei danni causati dalle alluvioni dell'autunno 1966, è emersa la necessità di provvedere al trasferimento del detto abitato di Succiso, in luogo del suo consolidamento;

Visto il parere favorevole del comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Bologna, espresso con voto n. 484 del 6 luglio 1968;

Decreta:

L'abitato di Succiso, frazione del comune di Ramiseto, in provincia di Reggio Emilia è da trasferire a cura e spese dello Stato a' termini della legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1968

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1970
Registro n. 5 *Lavori pubblici, foglio n.* 315

(3284)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Vetreria italiana Balzaretti e Modigliani, stabilimento di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Vetreria italiana Balzaretti e Modigliani, stabilimento di Livorno, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla società sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipen-

denti dalla S.p.a. Vetreria italiana Balzaretti e Modigliani, stabilimento di Livorno, del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 ottobre 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(3285)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1969.
Nomina del segretario della commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sulla tutela del rapporto di lavoro domestico che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1968, con il quale è stata ricostituita la commissione centrale di cui in argomento;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1969 con il quale veniva nominato segretario di detta commissione centrale il dott. Lindo Forgione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del segretario della commissione dott. Lindo Forgione, trasferito ad altro ufficio, con il dott. Amelio Malatesta;

Decreta:

Il dott. Amelio Malatesta è nominato segretario della commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico, in sostituzione del dott. Lindo Forgione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1970
Registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 164

(3301)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1969.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Egidio e Pio Gavazzi di Desio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2, 3, 11 e 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e l'art. 47 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernenti l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e del fondo adeguamento pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che la S.p.a. Egidio e Pio Gavazzi di Desio (Milano) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui alcuni lavoratori dipendenti dalla società stessa saranno licenziati;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare assegno di prepensionamento previsto dalla suddetta legge in favore dei lavoratori anziani che saranno licenziati dalla società predetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione ai lavoratori licenziati dalla S.p.a. Egidio e Pio Gavazzi di Desio (Milano), che abbiano compiuto 57 anni di età se uomini e 52 anni di età se donne, del trattamento previsto dagli articoli 11 e 12 della legge stessa, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società suddetta.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 gennaio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(3287)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1970.
Composizione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1966, n. 166, concernente la costituzione di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1969, che riporta in un unico provvedimento la composizione della predetta commissione ed il successivo decreto ministeriale 24 gennaio 1970 concernente l'aggiunta di due membri;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del direttore di divisione dott. Tommaso De Marco, con il direttore di divisione dott. Michele Di Chio e di correggere la qualifica rivestita dal dott. Nicola Rodini, membro effettivo del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Decreta:

Il secondo comma della sezione *A* ed il secondo comma della sezione *B* del decreto ministeriale 24 novembre 1969, concernente i membri del Ministero del commercio con l'estero facenti parte della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali, sono sostituiti dal seguente:

Silva dott. Armando, ispettore generale del Ministero del commercio estero e Di Chio dott. Michele, direttore di divisione di detto Ministero, membri effettivi, nonchè Consolo dott. Andrea, direttore di sezione e Schiavone dott. Michele, consigliere di 2ª classe, entrambi dello stesso Ministero, membri supplenti.

Inoltre la qualifica rivestita dal dott. Nicola Rodini, membro effettivo del Ministero dell'agricoltura e foreste, deve intendersi di ispettore superiore e non di ispettore generale.

Roma, addì 27 febbraio 1970

Il Ministro: MISASI

(3161)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1970.

Integrazione del consiglio di amministrazione del laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 799 che trasforma in ente pubblico il laboratorio di zoologia applicata alla caccia — istituito presso l'Università di Bologna — e lo sottopone alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 2 dello statuto del suindicato ente, approvato con regio decreto 10 giugno 1968, che prevede la composizione del consiglio di amministrazione dell'ente medesimo;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1970, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione del suddetto laboratorio di zoologia applicata alla caccia, con riserva di nomina successiva di tre componenti del consiglio di amministrazione stesso;

Ritenuta la opportunità di nominare componenti del consiglio d'amministrazione i titolari della cattedra di zooculture e quello della cattedra di zootecnia della Università di Bologna;

Decreta:

I signori prof. Ida Giavarini, titolare della cattedra di zooculture e prof. Alfio Falaschini, titolare della cattedra di zootecnia dell'Università di Bologna, sono nominati componenti il consiglio di amministrazione del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, per il triennio relativo alla durata in carica del consiglio di amministrazione medesimo, di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 1970, indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1970

Il Ministro: SEDATI

(3291)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III Bimbosud - Salone del giocattolo, arredamento, abbigliamento ed alimentazione per il fanciullo », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III Bimbosud - Salone del giocattolo, arredamento, abbigliamento ed alimentazione per il fanciullo », che avrà luogo a Napoli dal 20 giugno al 5 luglio 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 marzo 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(3290)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XIII Fiera internazionale della casa », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,

riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIII Fiera internazionale della casa », che avrà luogo a Napoli dal 20 giugno al 5 luglio 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 marzo 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(3289)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« Agrosud - III Salone per lo sviluppo della frororticoltura, della frutticoltura, della meccanizzazione e delle industrie agricole nel mezzogiorno e l'oltremare », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« Agrosud - III Salone per lo sviluppo della frororticoltura, della frutticoltura, della meccanizzazione e delle industrie agricole nel mezzogiorno e l'oltremare », che avrà luogo a Napoli dal 20 giugno al 5 luglio 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 marzo 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(3288)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1970.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina della ditta Stabilimento Pastival, sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 955 in data 1° luglio 1957 ed il successivo proprio decreto n. 2865 del 23 giugno 1961, con i quali la ditta Stabilimenti Pastival fu autorizzata a produrre nella propria officina sita in Milano, via privata Riva di Trento, la specialità medicinale denominata « Pastiglie Valda » e specialità medicinali in pomate, purchè registrate;

Vista la lettera in data 3 febbraio 1970, con la quale la Valda laboratori farmaceutici S.p.a. comunica che l'officina predetta è stata definitivamente chiusa e le attrezzature smantellate e trasferite nel nuovo stabilimento di Settala;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento n. 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina in altra sede, l'autorizzazione a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via privata Riva di Trento, specialità medicinali chimiche concessa alla ditta Stabilimento Pastival, con decreto ACIS n. 955 in data 1° luglio 1957 e con decreto ministeriale n. 2865 del 23 giugno 1961.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 28 marzo 1970

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(3283)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 6 aprile 1968, n. 608, con la quale l'amministrazione provinciale di Matera si è espressa favorevolmente alla classificazione tra le provinciali della strada comunale « del Molino » dal comune di Grassano alla strada provinciale Giardini di Grassano, della lunghezza di km. 4 + 250;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 16 dicembre 1969, n. 2078, con il quale il detto consesso ha espresso parere che la strada di cui trattasi ha i requisiti per essere classificata provinciale;

Ritenuto che la strada stessa può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada comunale di cui alle premesse, della estesa di km. 4 + 250 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1970

Il Ministro: NATALI

(3402)

DECRETO PREFETTIZIO 27 marzo 1970.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Forlì.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il decreto prefettizio n. 1599/III in data 29 settembre 1969, relativo alla costituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1970;

Vista la circolare n. 212 del Ministero della sanità del 6 novembre 1969, con la quale si ravvisa la necessità che sia chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità anche un rappresentante del collegio provinciale dei tecnici di radiologia medica;

Vista la lettera n. 139 del 9 marzo 1970, con la quale il presidente del collegio provinciale dei tecnici di radiologia ha designato, quale rappresentante, il sig. Ceccarelli Zanorio, domiciliato in Cesena via Dante Alighieri n. 361;

Vista la lettera n. 1572 del 17 marzo 1970, con la quale il medico provinciale di Forlì designa la dottoressa Silvia Abbate, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Forlì, a segretario del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del consigliere dott. Nicola Grimaldi, trasferito in altra sede;

Visti gli articoli 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 1599/III del 29 settembre 1969, il sig. Ceccarelli Zanorio è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1970, in rappresentanza del collegio dei tecnici di radiologia medica;

La dott.ssa Abbate Silvia è nominata segretario del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dottor Grimaldi Nicola, trasferito in altra sede.

Per effetto della integrazione e sostituzione di cui sopra, il consiglio provinciale di sanità, per il 1968-1970, risulta costituito come segue:

il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del tribunale;
l'ingegnere capo del genio civile;
il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'ispettorato del lavoro;
l'ufficiale sanitario del comune capoluogo;
il direttore sanitario dell'ospedale del capoluogo;
l'ufficiale medico più elevato in grado del presidio;
il direttore della sezione medica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
Farneti dott. Gino, medico condotto;
Manzi avv. Luciano, presidente di amministrazione ospedaliera;
Bauce prof. Alcide, primario medico di ospedale;
Mattioli prof. Galeazzo, primario chirurgo di ospedale;
Bongiorno dott. Felice, dottore in medicina;
Gattei dott. Elio, dottore in medicina;
Vullo prof. Calogero, dottore in medicina competente in pediatria;
Bocchi avv. Antonio, esperto in materie amministrative;
Santini ing. Uberto, esperto in ingegneria sanitaria;
Ravaglia ing. Luciano, esperto in ingegneria sanitaria;
Pascucci dott. Silvio, rappresentante dell'ordine dei veterinari;
Servetti dott. Mario, rappresentante dell'ordine dei medici;
Babbi Antonia, rappresentante del collegio delle ostetriche;
Zaini dott. Gualtiero, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;
Schiavi Lia, rappresentante del collegio delle assistenti sanitarie;
Donati dott. Corrado, rappresentante dell'I.N.P.S.;
Borghesi dott. Sante, rappresentante dell'I.N.A.I.L.;
Gottarelli dott. Guido, rappresentante dell'I.N.A.M.;
Ceccarelli Zanorio, rappresentante del collegio dei tecnici di radiologia medica.

Svolgerà le funzioni di segretario la dott.ssa Abbate Silvia.

Il medico provinciale di Forlì è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Forlì, addì 27 marzo 1970

Il prefetto: FRANZÈ

(3311)

DECRETO PREFETTIZIO 1° aprile 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Mantova.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto n. 2137/Gab. in data 20 settembre 1968, con il quale si è provveduto alla ricostituzione del locale consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° ottobre 1968-30 settembre 1971;

Vista la lettera n. 142 in data 5 marzo c.a., con la quale il collegio delle ostetriche della provincia di Mantova, ha chiesto di sostituire la signora Maria Vaini, rappresentante del collegio stesso in seno al suindicato consesso, con la signorina Concetta Zeni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione della signora Vaini;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

In sostituzione della signora Maria Vaini è chiamata a far parte del consiglio provinciale di sanità, in rappresentanza del collegio delle ostetriche, la signorina Concetta Zeni.

Mantova, addì 1° aprile 1970

Il prefetto: CUPAIUOLO

(3201)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di politica economica e finanziaria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli, è vacante la seconda cattedra di politica economica e finanziaria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3770)

Vacanza delle cattedre di diritto civile e di diritto processuale civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia, sono vacanti la cattedra di diritto civile e la cattedra di diritto processuale civile, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3771)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società nazionale di ferrovie e tramvie, esercente la rete ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo e Cremona-Rovato-Iseo, con sede in Iseo.

Con decreto 14 marzo 1970 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stata approvata la modifica dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società nazionale di ferrovie e tramvie, esercente la rete ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo e Cremona-Rovato-Iseo, con sede in Iseo.

(3087)

Fusione della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società a r. l. Pini Giannetto e C., con sede in Sassuolo, nella cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società Eredi Montorsi, con sede in Modena.

Con decreto 14 marzo 1970 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile la cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società a r. l. Pini Giannetto e C., con sede in Sassuolo (Modena), è fusa nella cassa di soccorso istituita per il personale dipendente dalla società Eredi Montorsi, con sede in Modena.

(3092)

Scioglimento della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società A.S.T.A.R., con sede in Trieste

Con decreto 14 marzo 1970 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è sciolta la cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società A.S.T.A.R., con sede in Trieste.

(3098)

Scioglimento della commissione amministratrice della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società anonima esercizi riuniti - S.A.E.R., con sede in Perugia.

Con decreto 31 marzo 1970 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stata sciolta la commissione amministratrice della società anonima esercizi riuniti - S.A.E.R., con sede in Perugia.

Il dott. Francesco Campolonghi è nominato commissario straordinario con i poteri della commissione amministratrice predetta e fino alla rinnovazione dell'organo.

(3094)

Fusione della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società azionaria reggiana - Servizi automobilistici - S.A.R.S.A., di Reggio Emilia, nella cassa di soccorso istituita per il personale dipendente dalla società italiana autoservizi mediterranei in concessione - S.I.A.M.I.C., con sede legale in Ferrara e direzione di esercizio in Padova.

Con decreto 14 marzo 1970 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile la cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società azionaria reggiana - Servizi automobilistici - S.A.R.S.A., con sede legale in Reggio Emilia e direzione di esercizio in La Spezia, è fusa nella cassa di soccorso istituita per il personale dipendente dalla società italiana autoservizi mediterranei in concessione - S.I.A.M.I.C., con sede legale in Ferrara e direzione di esercizio in Padova.

(3093)

Scioglimento della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Cosimo Moretto, con sede in Brindisi.

Con decreto 14 marzo 1970 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è sciolta la cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Cosimo Moretto, di Brindisi.

(3095)

Scioglimento della cassa di soccorso per il personale della società Nuova Italsud, di Bari

Con decreto 14 marzo 1970 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è sciolta la cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società Nuova Italsud, di Bari.

(3096)

Scioglimento della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società S.I.R.A. di Roma

Con decreto 14 marzo 1970 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è sciolta la cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società italiana Risanamento agrario, di Roma.

(3097)

Scioglimento della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società riunite trasporti S.O.R.I.T., di Parma.

Con decreto 14 marzo 1970 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è sciolta la cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società riunite trasporti S.O.R.I.T., di Parma.

(3099)

Scioglimento della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società anonima Ferrovia Rezzato-Vorbano, con sede in Brescia.

Con decreto 14 marzo 1970 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è sciolta la cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società anonima Ferrovia Rezzato-Vorbano, con sede in Brescia.

(3100)

Fusione della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società ferrovie, funivie, tramvie, automobili SAFFTA, con sede in Pinerolo, nella cassa di soccorso istituita per il personale dipendente dalla società SAPAV - Servizio automobilistico Perosa Alte Valli S.p.a., con sede in Torino e direzione di esercizio in Pinerolo.

Con decreto 14 marzo 1970 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile la cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società ferrovie, funivie, tramvie, automobili - SAFFTA, con sede in Pinerolo (Torino), è fusa nella cassa di soccorso istituita per il personale dipendente dalla società SAPAV - Servizio automobilistico Perosa Alte Valli S.p.a., con sede in Torino e direzione di esercizio in Pinerolo.

(3090)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Costruzioni edili e stradali C.E.S. », con sede in Parma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 marzo 1970 l'avv. Riccardo Dalla Volta è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Costruzioni edili e stradali C.E.S. », con sede in Parma, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Scotti, deceduto.

(2915)

Scioglimento di trentatre società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 febbraio 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edil. Speroedil, con sede in Bologna, costituita per rogito in data 9 marzo 1964, repertorio 8675;

2) edil. Vis Virtusque — già — Julia, con sede in Bologna, costituita per rogito Rocchi in data 29 aprile 1959, repertorio 23199;

3) edil. Tre Sette, con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 17 novembre 1964, repertorio 30403;

4) edil. Banti, con sede in Bologna, costituita per rogito Luca in data 16 ottobre 1964, repertorio 14678;

5) edil. Belvedere, con sede in Bologna, costituita per rogito Borsci in data 25 febbraio 1965, repertorio 12432;

6) agricola combattenti di Cefalonia, con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 23 novembre 1946, repertorio 8146;

7) edil. « Ariosto », con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 17 aprile 1964, repertorio 29160;

8) edil. « San Giuseppe tra i soci delle associazioni cristiane lavoratori italiani — ACLI — e simpatizzanti di Baricella ed altri comuni della provincia di Bologna », con sede in Baricella (Bologna), costituita per rogito Mattioli in data 22 novembre 1961, repertorio 16601;

9) agricola « Coltivatori diretti coloni ed operatori agricoli Tre Spighe Castel Guelfo », con sede in Castel Guelfo (Bologna), costituita per rogito Zambellini Artini in data 19 dicembre 1962, repertorio 54160;

10) edil. « Portonovo tra i soci delle associazioni cristiane lavoratori italiani A.C.L.I. di Portonovo ed altre località della provincia di Bologna », con sede in Portonovo frazione di Medicina (Bologna), costituita per rogito Mattioli in data 23 febbraio 1962, repertorio 17491;

11) « Provinciale ferrarese giornalai » già « Giornalai Umberto di Savoia, principe di Piemonte, luogotenente generale del regno », con sede in Ferrara, costituita per rogito Guirini in data 12 febbraio 1946, repertorio 8352/5673;

12) « Agricola di Consandolo », con sede in Consandolo d'Argenta (Ferrara), costituita per rogito Risso in data 2 maggio 1947, repertorio 6702/3150;

13) « Produttori riuniti di Berra », con sede in Berra (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 21 settembre 1962, repertorio 45396;

14) « Agricola di produzione e lavoro Stella Rossa », con sede in Sette Polesini di Bondeno (Ferrara), costituita per rogito Gurini in data 30 settembre 1947, repertorio 5158/3179;

15) « Silvagna », con sede in Caprile di Codigoro (Ferrara), costituita per rogito Barbaro in data 2 febbraio 1962, repertorio 11183;

16) « Terra e lavoro », con sede in Caprile di Codigoro (Ferrara), costituita per rogito Guirini in data 20 dicembre 1945, repertorio 8296/5635;

17) « C.E.I.A. » Cooperativa edilizia fra impiegati ed artigiani, con sede in Migliarino (Ferrara), costituita per rogito Ferroni in data 27 marzo 1955, repertorio 2463;

18) di consumo « S. Egidio », con sede in S. Egidio (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 4 maggio 1950, repertorio 3293;

19) « Edil. Dipendenti poste e telegrafo Forlì », con sede in Forlì, costituita per rogito Macherozzi in data 10 ottobre 1963, repertorio 14358;

20) « Ferrovieri Cesena », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 16 marzo 1947, repertorio 29144;

21) macchine agricole Pievesestina « CoMAP », con sede in Cesena frazione Pievesestina (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 7 maggio 1963, repertorio 3183;

22) « Il Tetto », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 20 aprile 1964, repertorio 45459;

23) edil. « Combattenti La Bastiglia », con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 25 agosto 1962, repertorio 9185/3403;

24) « Edificatrice - Stadio - fra dipendenti comunali », con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 21 febbraio 1964, repertorio 10946/4093;

25) edil. lavoratori « Virtus », con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 26 febbraio 1958, repertorio 5441/1966;

26) edificatrice comunale fra braccianti e salariati agricoli di Castelfranco Emilia, con sede in Castelfranco Emilia (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 8 febbraio 1962, repertorio 8638/3190;

27) « Edil. fra lavoratori - Primo Sole », con sede in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 14 marzo 1958, repertorio 10912;

28) edil. « Placentia », con sede in Piacenza, costituita per rogito Bongiorno in data 26 ottobre 1963, repertorio 590;

29) edil. « La Padana », con sede in Castelvetro Piacentino frazione Croce Santo Spirito (Piacenza), costituita per rogito Bongiorno in data 22 marzo 1965, repertorio 1836;

30) edil. « Croce Santo Spirito », con sede in Castelvetro Piacentino (Piacenza), costituita per rogito Bongiorno in data 3 agosto 1964, repertorio 1333;

31) edil. « Ferrovieri di Lugo », con sede in Lugo (Ravenna), costituita per rogito Cattani in data 2 giugno 1948, repertorio 3598;

32) edil. « Padenna », con sede in Ravenna, costituita per rogito Micela in data 1° ottobre 1964, repertorio 53214;

33) edil. « Popolare Riolese », con sede in Riolo Terme (Ravenna), costituita per rogito Micela in data 8 dicembre 1963, repertorio 49846.

(2916)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cefalà Diana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di Cefalà Diana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.588.906 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3678)

Autorizzazione alla provincia di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 la provincia di Ferrara viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.039.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3679)

Autorizzazione alla provincia di Massa Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 la provincia di Massa Carrara, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.908.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3680)

Autorizzazione al comune di S. Maria di Licodia a assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di S. Maria di Licodia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.622.390 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3681)

Autorizzazione al comune di Tortora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Tortora (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.795.285 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3682)

Autorizzazione al comune di San Fratello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di San Fratello (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3683)

Autorizzazione al comune di Roccafiorita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1970 il comune di Roccafiorita (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3684)

Autorizzazione al comune di Monte Cerignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Monte Cerignone (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.818.452 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3615)

Autorizzazione al comune di Monte Porzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Monte Porzio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.216.590 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3616)

Autorizzazione al comune di Barchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Barchi (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.415.598 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3624)

Autorizzazione al comune di Macerata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Macerata Feltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.756.964 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3625)

Autorizzazione al comune di Urbania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Urbania (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.074.870 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3626)

Autorizzazione al comune di Episcopia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Episcopia (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.330.154 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3627)

Autorizzazione al comune di Forenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Forenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.841.825 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3628)

Autorizzazione al comune di Ginestra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Ginestra (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.730.030 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3629)

Autorizzazione al comune di Latronico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Latronico (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.794.575 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3630)

Autorizzazione al comune di Serra Sant'Abbondio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Serra Sant'Abbondio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.819.318 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3617)

Autorizzazione al comune di Sassofeltrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Sassofeltrio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.604.360 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3618)

Autorizzazione al comune di Piagge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Piagge (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.107.057 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3619)

Autorizzazione al comune di Peglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Peglio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.382.684 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3620)

Autorizzazione al comune di Isola del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Isola del Piano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.362.083 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3621)

Autorizzazione al comune di Acqualagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Acqualagna (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.668.863 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3622)

Autorizzazione al comune di Casteldelci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Casteldelci (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.298.988 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3623)

Autorizzazione al comune di Peccioli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Peccioli (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.807.845 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3653)

Autorizzazione al comune di Fauglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Fauglia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.521.435 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3654)

Autorizzazione al comune di Arsita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Arsita (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.916.374 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3655)

Autorizzazione al comune di Pellegrino Parmense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Pellegrino Parmense (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3656)

Autorizzazione al comune di Sassetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Sassetta (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.459.490 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3671)

Autorizzazione al comune di Francolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Francolise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.114.745 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3672)

Autorizzazione al comune di Rodi Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Rodi Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.415.825 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3673)

Autorizzazione al comune di Pomarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Pomarico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.195.413 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3674)

Autorizzazione al comune di Lustra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Lustra (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.438.352 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3675)

Autorizzazione al comune di Laureana Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Laureana Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.635.025 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1. del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3676)

Autorizzazione al comune di Felitto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Felitto (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.176.825 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3677)

Autorizzazione al comune di Camugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Camugnano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.367.495 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3664)

Autorizzazione al comune di Barberino di Mugello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Barberino di Mugello (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.150.165 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3665)

Autorizzazione al comune di Sesta Godano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Sesta Godano (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.240.590 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3666)

Autorizzazione al comune di Castignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Castignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.151.345 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3667)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio con Vialone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Sant'Alessio con Vialone (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.671.015 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3668)

Autorizzazione al comune di Compiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Compiano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.570.459 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3669)

Autorizzazione al comune di Calestano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1970 il comune di Calestano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.760.680 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3670)

Autorizzazione al comune di Varano de' Melegari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Varano de' Melegari (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.325.975 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3657)

Autorizzazione al comune di Bore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Bore (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.105.625 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3658)

Autorizzazione al comune di Savignano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Savignano sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.788.195 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3659)

Autorizzazione al comune di San Felice sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di San Felice sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.924.780 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3660)

Autorizzazione al comune di Urbisaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Urbisaglia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.360.504 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3661)

Autorizzazione al comune di Monte San Giusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Monte San Giusto (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.608.050 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3662)

Autorizzazione al comune di Muccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1970 il comune di Muccia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.163.325 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3663)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

Corso dei cambi del 23 aprile 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	629 —	629 —	628,94	629,05	629 —	628,90	629,05	629,05	628,95	628,95
Dollaro canadese	586,40	586,20	586,25	586,35	586,20	586,40	586,35	586,35	586,40	586,35
Franco svizzero . .	146,30	146,32	146,27	146,325	146,30	146,28	146,32	146,325	146,30	146,30
Corona danese	83,79	83,78	83,79	83,795	83,75	83,75	83,80	83,795	83,79	83,78
Corona norvegese .	88,08	88,06	88,08	88,06	88,05	88,05	88,075	88,06	88,08	88,07
Corona svedese .	120,92	120,95	120,91	120,96	120,90	120,90	120,945	120,96	120,92	120,90
Fiorino olandese .	173,21	173,20	173,17	173,19	173,10	173,20	173,17	173,19	173,21	173,21
Franco belga .	12,67	12,672	12,6690	12,6665	12,67	12,66	12,666	12,6665	12,66	12,665
Franco francese .	113,86	113,87	113,86	113,865	113,85	113,84	113,875	113,865	113,86	113,85
Lira sterlina	1514,15	1513,80	1513,90	1513,90	1513,50	1514,15	1513,75	1513,90	1514,15	1513,75
Marco germanico .	173,17	173,18	173,15	173,165	173,10	173,15	173,16	173,165	173,17	173,17
Scellino austriaco .	24,29	24,29	24,2925	24,295	24,25	24,29	24,295	24,295	24,29	24,28
Escudo portoghese .	22,08	22,08	22,10	22,09	22,10	22,07	22,08	22,09	22,08	22,08
Peseta spagnola . .	9,02	9,01	9,02	9,016	9 —	9,02	9,016	9,016	9,02	9,02

Media dei titoli del 23 aprile 1970

Titolo	
Rendita 5 % 1935	94,80
Redimibile 3,50 % 1934	99,10
» 3,50 % (Ricostruzione)	79,675
» 5 % (Ricostruzione)	92,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,925
» 5 % (Città di Trieste)	93,025
» 5 % (Beni esteri)	84,40
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,325
» 5,50 % » » 1968-83	88,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,675
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,60
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,85
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,925
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,40
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,05
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,10

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 aprile 1970

Valuta	
Dollaro USA	629,05
Dollaro canadese	586,35
Franco svizzero	146,322
Corona danese	83,797
Corona norvegese	88,067
Corona svedese	120,952
Fiorino olandese	173,18
Franco belga	12,666
Franco francese	113,87
Lira sterlina	1513,825
Marco germanico	173,162
Scellino austriaco	24,295
Escudo portoghese	22,085
Peseta spagnola	9,016

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 1ª emissione; 6 % garantite dallo Stato - Serie speciale « Diciottennale »; 6 % serie speciale (legge 30 dicembre 1960, n. 1676) - 1ª e 2ª emissione; 6 % serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 3ª, 6ª e 7ª emissione; 6 % garantite dallo Stato - serie speciale « B » - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª emissione; 7 % garantite dallo Stato - serie speciale « B » - 1ª emissione.

Si notifica che il giorno 11 maggio 1970, con inizio alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella, 2, Roma, si procederà alle seguenti operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 1ª emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 2.310 titoli di L. 50.000;
n. 1.146 titoli di L. 250.000;
n. 9.757 titoli di L. 500.000;

in totale n. 13.213 titoli per il complessivo valore nominale di L. 5.280.500.000;

b) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *garantite dallo Stato - Serie speciale « Diciottennale »*:

Estrazione a sorte di:
n. 9 titoli di L. 50.000;
n. 7 titoli di L. 250.000;
n. 78 titoli di L. 500.000;
n. 42 titoli di L. 1.000.000;

in totale n. 136 titoli per il complessivo valore nominale di L. 83.200.000;

c) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale (legge 30 dicembre* 1960, *n.* 1676):

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 50.000;
n. 5 titoli di L. 250.000;
n. 59 titoli di L. 500.000;
n. 1.029 titoli di L. 1.000.000;
n. 69 titoli di L. 5.000.000;
n. 51 titoli di L. 10.000.000;

in totale n. 1.218 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.915.000.000, così ripartiti:

1ª emissione:
n. 5 titoli di L. 50.000;
n. 5 titoli di L. 250.000;
n. 7 titoli di L. 500.000;
n. 805 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 810.000.000;

2ª emissione:
n. 52 titoli di L. 500.000;
n. 224 titoli di L. 1.000.000;
n. 69 titoli di L. 5.000.000;
n. 51 titoli di L. 10.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 1.105.000.000;

d) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »*:

Estrazione a sorte di:
n. 3.007 titoli di L. 50.000;
n. 3.259 titoli di L. 100.000;
n. 1.437 titoli di L. 250.000;
n. 3.525 titoli di L. 500.000;
n. 9.916 titoli di L. 1.000.000;

in totale n. 21.144 titoli per il complessivo valore nominale di L. 12.514.000.000, così ripartiti:

3ª emissione:
n. 1.355 titoli di L. 50.000;
n. 411 titoli di L. 250.000;
n. 631 titoli di L. 500.000;
n. 1.253 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 1.739.000.000;

6ª emissione:
n. 841 titoli di L. 50.000;
n. 1.532 titoli di L. 100.000;
n. 505 titoli di L. 250.000;
n. 1.499 titoli di L. 500.000;
n. 3.672 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 4.743.000.000;

7ª emissione:
n. 811 titoli di L. 50.000;
n. 1.727 titoli di L. 100.000;
n. 521 titoli di L. 250.000;
n. 1.395 titoli di L. 500.000;
n. 4.991 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 6.032.000.000;

e) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *garantite dallo Stato - Serie speciale « B »*:

Estrazione a sorte di:
n. 42 titoli di L. 50.000;
n. 9 titoli di L. 100.000;
n. 9 titoli di L. 250.000;
n. 51 titoli di L. 500.000;
n. 79 titoli di L. 1.000.000;
n. 1 titolo di L. 5.000.000;

in totale n. 191 titoli per il complessivo valore nominale di L. 114.750.000, così ripartiti:

1ª emissione:
n. 31 titoli di L. 50.000;
n. 9 titoli di L. 100.000;
n. 19 titoli di L. 500.000;
n. 16 titoli di L. 1.000.000;
n. 1 titolo di L. 5.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 32.950.000;

2ª emissione:
n. 5 titoli di L. 50.000;
n. 4 titoli di L. 250.000;
n. 19 titoli di L. 500.000;
n. 15 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 25.750.000;

3ª emissione:
n. 1 titolo di L. 50.000;
n. 3 titoli di L. 500.000;
n. 8 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 9.550.000;

4ª emissione:
n. 2 titoli di L. 50.000;
n. 2 titoli di L. 250.000;
n. 3 titoli di L. 500.000;
n. 20 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 22.100.000;

5ª emissione:
n. 3 titoli di L. 50.000;
n. 3 titoli di L. 250.000;
n. 7 titoli di L. 500.000;
n. 20 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 24.400.000;

f) *in ordine alle obbligazioni* 7 % *garantite dallo Stato - Serie speciale « B » - 1ª emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 50.000;
n. 4 titoli di L. 250.000;
n. 8 titoli di L. 500.000;
n. 5 titoli di L. 1.000.000;

in totale n. 22 titoli per il complessivo valore nominale di L. 10.250.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 15 aprile 1970

(3718)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, relativo alla istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, con il quale sono stati determinati gli stipendi spettanti al personale statale;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per esame a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze politiche;

laurea in economia e commercio, compresa quella dell'Università Luigi Bocconi di Milano o corrispondente laurea in scienze economiche e commerciali dei cessati istituti superiori di studi commerciali;

laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;

diploma di magistero in economia e diritto conseguito presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia;

laurea in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche e attuariali.

Non saranno ritenuti validi altri titoli di studio, ancorchè superiori o equipollenti.

Inoltre possono partecipare al concorso, ai sensi del quarto comma dell'art. 161 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche gli impiegati delle carriere di concetto, comprese quelle speciali, che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, salvo quanto stabilito al successivo art. 3;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione del concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Art. 3.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93);

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, articolo 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, articoli 7 ed 8; legge 14 marzo 1961, n. 130);

c) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

d) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 2 aprile 1958, n. 364).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, numero 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

f) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

g) per i profughi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

h) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone di intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4), salvi i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367); per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2); per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9); per i mutilati ed invalidi in conseguenza delle deportazioni o dell'internamento ad opera del nemico (art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130); per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7); per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18); per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952); per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550); per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5); per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467); per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) per i profughi che siano disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

c) per i mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per le vedove e gli orfani per causa di guerra o di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288);

e) per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

f) per i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) per i cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178), fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni quaranta di età;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2); i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per gli impiegati civili ed operai di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, via Parigi, 11, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400 (vedi schema allegato *A*), firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

d) il titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 6 lettera *b*).

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, posta in calce alla domanda dall'aspirante, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato, non meno di quindici giorni prima, ai candidati ammessi al concorso.

Del diario verrà dato avviso nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) prove obbligatorie:

1) tre prove scritte;

2) una prova orale;

b) prove facoltative:

prova scritta e orale, di lingue estere, limitata alle lingue francese, inglese, tedesca, spagnola, russa.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato *B*).

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 7.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di uno. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione della votazione da ciascuno riportata. Lo elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova orale ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 8.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

La data di arrivo dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età.

I documenti richiesti per attestare il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza o di elevazione dei limiti di età sono i seguenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero mod. 69 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 21 aprile 1967, n. 261: certificato rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) profughi:

a) profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

b) profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dall'autorità consolare;

c) profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestato, in bollo da lire 400, rilasciato dal Ministero degli affari esteri;

d) profughi dal Marocco, dal Sudan e da Zanzibar, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dall'autorità consolare.

I profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro, attestante il loro stato di disoccupazione;

5) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1948;

6) mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

7) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

8) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di orfano di caduto sul lavoro, ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

10) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

11) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

12) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

13) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei predetti ruoli e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli dovranno produrre il decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, in bollo da L. 400, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

14) figli di mutilati o invalidi per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore invalido;

15) figli di mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del genitore invalido;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o di caduti per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del congiunto caduto sul lavoro;

18) vedove di guerra non rimaritate: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

19) vedove non rimaritate di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

20) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di vedova di caduto sul lavoro;

21) ex combattenti o assimilati: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om., del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

22) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

23) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

24) mutilati ed invalidi civili: certificato, in bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

25) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero del bilancio e della programmazione economica: dichiarazione di lodevole servizio rilasciata, in carta da bollo da L. 400, dal direttore dell'ufficio di appartenenza, con specifica indicazione del periodo di servizio prestato;

26) coloro che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato dell'amministrazione, in carta da bollo da L. 400, attestante il lodevole servizio prestato;

27) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

28) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

29) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

30) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

31) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare.

Art. 10.
Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicano le disposizioni dell'art 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego..

Nella formazione della graduatoria dei vincitori sarà tenuto conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

Qualora, tra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'articolo 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

I concorrenti che rivestano la qualifica di impiegati della carriera di concetto, per avvalersi della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 161 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono tenuti a presentare il diploma originale di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o la relativa copia autentica.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3) delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa).

I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità miiltare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora presentato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, solamente i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio o nel minor periodo di servizio prestato;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, in bollo da L. 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica o presso altre amministrazioni dello Stato o enti di qualsiasi natura.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti dal presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui all'articolo 10.

Art. 12.
Commissione d'esame

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un magistrato amministrativo o ordinario, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato, o corrispondente, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con la qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Occorrendo, alla commissione saranno aggregati uno o più membri aggiunti, per le prove di lingue estere.

Art. 13.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nei limiti di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1970

Il Ministro: CARON

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1970
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 78.

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda,
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale - Via Parigi, 11 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello). . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a venti posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, perchè . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto alla elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . . ;

3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (2);

4) è in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito nell'anno accademico . . . . . . presso l'Università . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (3) . . . . ;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) . . . . ;

oppure:

non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) desidera sostenere l'esame nelle seguenti lingue straniere: . . . .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . . .

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma (5).

---

1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

2) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

3) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

ALLEGATO B

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte

(durata massima otto ore)

Svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materie:

1) diritto costituzionale e amministrativo;

2) economia politica e scienza delle finanze;

3) politica economica e finanziaria e statistica economica.

Prova orale

(durata massima ore una)

La prova orale verte sulle materie che sono oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) nozioni sulle esperienze di programmazione economica in Italia ed all'estero;

2) nozioni di diritto internazionale, con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità europee;

3) statistica metodologica e demografica;

4) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

5) attribuzioni ed organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

Prova scritta

(durata massima ore tre per ogni lingua)

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta, dalla quale risulti che il candidato è in grado di scivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica.

Prova orale

(durata massima: 15 minuti per ogni lingua)

Per la prova facoltativa di lingue estere, l'esame orale consisterà nella lettura e nella traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e immediatamente il brano letto, nonchè esprimersi correttamente nella lingua estera.

Visto, *il Ministro*: CARON

(3030)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami ad otto posti di vice segretario in prova.

Nel supplemento straordinario n. 1 al n. 1-2 (gennaio-febbraio 1970) del Bollettino ufficiale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 23 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1970, registro n. 6, foglio n. 153, con il quale è approvata la graduatoria di merito del concorso per esami ad otto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto, riservato al personale in servizio almeno dal 30 giugno 1966, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1968, e sono dichiarati i vincitori del concorso medesimo.

(3565)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Revoca del concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto del 12 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti, il 12 dicembre 1968, registro n. 12 Sanità, foglio n. 300, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1969, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità, riservato a laureati in una delle branche della chimica o in farmacia;

Visto il proprio decreto 5 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1969, registro n. 4 Sanità, foglio n. 171, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 2 maggio 1969, con il quale venivano aumentati da due a tre i posti del concorso di cui al citato decreto ministeriale 12 novembre 1968 e venivano riaperti i termini per la presentazione dei titoli e delle domande di partecipazione al concorso medesimo;

Considerato che le esigenze di servizio esistenti alla data di emanazione del primo provvedimento avevano indotto l'amministrazione a indire il suddetto concorso con prove ad indirizzo chimico-farmaceutico, esigenze che erano presenti anche alla data della emanazione del provvedimento relativo all'aumento dei posti e riapertura dei termini;

Considerato che il concorso di che trattasi non ha avuto a tutt'oggi alcun principio di attuazione e che, nelle more, sono emerse nuove esigenze di servizio derivanti dagli accresciuti compiti di ricerca e controllo, soprattutto in campo medico sanitario, che fanno ravvisare l'opportunità di equilibrare nell'ambito dei detti laboratori di chimica terapeutica la presenza di ricercatori di formazione medica con quella di ricercatori di formazione chimica;

Accertato, pertanto, che la situazione di fatto tenuta presente al tempo dell'emanazione dei citati provvedimenti non si appalesa più rispondente alle suddette sopravvenute esigenze di servizio dei laboratori citati;

Ritenuto che, in considerazione di quanto sopra esposto, si rende indispensabile provvedere anche all'assunzione di ricercatori muniti di laurea in medicina e chirurgia e che pertanto si impone una diversa distribuzione dei posti già messi a concorso, anche in relazione all'attuale disponibilità di un ulteriore posto nel ruolo in questione;

Ritenuta, pertanto, la opportunità di procedere alla revoca dei citati decreti ministeriali 12 novembre 1969 e 5 marzo 1969, nonchè del decreto ministeriale 31 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 397 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 5 agosto 1969, con il quale veniva nominata la commissione esaminatrice del concorso *de quo*;

Decreta:

Il decreto ministeriale 12 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1968, registro n. 12 Sanità, foglio n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1969, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità, il decreto ministeriale 5 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1969, registro n. 4 Sanità, foglio n. 171 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 2 maggio 1969 con il quale venivano aumentati da due a tre i posti del concorso di cui sopra e venivano riaperti i termini per la presentazione dei titoli e delle domande di partecipazione al concorso medesimo e il decreto ministeriale 31 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 397 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 5 agosto 1969, relativo alla nomina della commissione esaminatrice, sono revocati per i motivi di cui alle premesse.

Saranno emanati i conseguenti successivi provvedimenti in attuazione di quanto enunciato nelle premesse stesse.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1970
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 274

(3310)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove di esame del concorso ad undici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici.

Le prove di esame del concorso ad undici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo chimici e ruolo fisici, bandito con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 del 9 agosto 1969, avranno luogo in Roma presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, piazza Borghese n. 9, secondo il seguente diario:

18 maggio 1970, ore 08:

Chimica-fisica (prova scritta) per il ruolo chimici.
Matematica (prova scritta) per il ruolo fisici.

19 maggio 1970, ore 08:

Chimica analitica (prova scritta) per il ruolo chimici.
Fisica (prova scritta) per il ruolo fisici.

20 maggio 1970, ore 08:

Analisi qualitativa - 1° gruppo (prova pratica) per il ruolo chimici.
Meccanica (prova scritta) per il ruolo fisici.

21 maggio 1970, ore 08:

Lingue estere (prova scritta facoltativa) per entrambi i ruoli.

22 maggio 1970, ore 08:

Analisi qualitativa - 2° gruppo (prova pratica) per il ruolo chimici.

(3779)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 6915 del 1° dicembre 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Avigliano e Lavello vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1967;

Visto il decreto n. 2936 del 27 maggio 1968, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del citato concorso;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla commissione giudicatrice del concorso ed i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto che gli atti predetti sono regolari e che pertanto si debba provvedere all'approvazione della graduatoria;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso in premessa specificato:

1. Lamanna Mauro . . . . . punti 129,920 su 240

Il presente decreto verrà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Potenza, addì 2 aprile 1970

Il medico provinciale: SIGNORELLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 70/1727/1 di pari data, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria di merito del concorso a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Avigliano e Lavello vacanti in provincia al 30 novembre 1967;

Viste le domande presentate dai candidati con l'indicazione in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno di essi ha chiesto di voler concorrere;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei vincitori delle sedi messe a concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il sottoindicato candidato viene dichiarato vincitore della sede a fianco dello stesso segnata:

1) Lamanna Mauro: Lavello.

Il precitato viene nominato ufficiale sanitario in via di esperimento e dovrà assumere servizio entro il termine di giorni quindici dalla data di ricezione del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Potenza, addì 2 aprile 1970

Il medico provinciale: SIGNORELLO

(3210)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLI'

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 922 del 1° marzo 1969, con cui venne bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1967;

Visto il successivo decreto in data 27 agosto 1969, n. 4372, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 5711 dell'11 ottobre 1969 con il quale furono ammesse a partecipare al concorso n. 28 concorrenti;

Visti i verbali della suddetta commissione giudicatrice che concludono con la formulazione della graduatoria delle candidate dichiarate idonee;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1955, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso di cui in narrativa:

1. Tamburini M. Luisa . punti 69,9669
2. Allegrini Ebe . » 66,3828
3. Vantancoli Anita » 64,0400
4. Roccardi Plinia . » 62,3051
5. Tedaldi Renata . » 61,0047
6. Bolognesi Giorgina » 58,6170
7. Mazzocchi M. Cleofe » 58,2756
8. Tassinari Ada » 58,2072
9. Bartolini Caterina » 57,5135
10. Olmeda M. Luisa » 56,9278
11. Buscherini Luisa » 56,3346
12. Mattioli Pia . » 55,7182
13. Mosconi Marina » 55,6220
14. Morelli Gina » 54,9682
15. Benini Malvina » 53,7820
16. Angelini Ester » 51,2870
17. Pazzini Irene » 50,4160
18. Cortesi Anna » 47,9227

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Forlì, addì 1° aprile 1970

Il medico provinciale: MARRA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1860 in data 1° aprile 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee al concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1967;

Ritenuto che la dichiarazione delle vincitrici deve essere fatta secondo la graduatoria per le sedi che le candidate, nella domanda, hanno indicato per prima nell'ordine delle preferenze, salvo che per tale sede sia già stata dichiarata vincitrice altra candidata che precede in graduatoria, nel qual caso la dichiarazione deve essere fatta per le sedi indicate successivamente e nell'ordine;

Visto l'ordine delle preferenze indicate da ciascuna candidata;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti concorrenti, dichiarate idonee nel concorso di cui in narrativa, sono dichiarate vincitrici del concorso stesso per le sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Tamburini M. Luisa: Cattolica, condotta unica;
2) Allegrini Ebe: S. Giovanni in Marig., condotta unica;
3) Valtancoli Anita: Modigliana, condotta unica;
4) Roccardi Plinia: Mondaino, condotta unica;
5) Tedaldi Renata: Premilcuore, condotta unica.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, verrà pubblicato all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Forlì, addì 1° aprile 1970

Il medico provinciale: MARRA

(3314)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3103 in data 1° dicembre 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1969, ed il successivo decreto n. 3243 dell'11 dicembre 1969, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sostituito dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del medico provinciale di Mantova n. 713 del 24 marzo 1970, con il quale è stato nominato, ai sensi della legge n. 220 sopracitata, il componente di cui alla lettera *d*) dello art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211;

Viste le disposizioni del Ministero della sanità, del prefetto di Mantova e dell'ordine dei veterinari;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1969, è così costituita:

Presidente:

Nociti dott. Domenico, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Saba dott. Bruno, ispettore generale del Ministero della sanità;

Seren prof. dott. Ennio, docente di ruolo in patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Artioli prof. dott. Delfo, docente di ruolo in ispezione degli alimenti di origine animale presso l'Università di Parma;

Daniele dott. Italo, direttore di sezione della prefettura di Mantova;

Bellani dott. Giuseppe, veterinario condotto del comune di Sabbioneta.

La dott.ssa Silvia Abbate, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, è incaricata delle funzioni di segretario.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, e, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Mantova ed all'albo pretorio della prefettura di Mantova e del comune interessato.

Mantova, addì 4 aprile 1970

Il veterinario provinciale: GHILARDI

(3212)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.